



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione di spazi per

- l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari;
- l'installazione e manutenzione di erogatori di acqua a colonna allacciati alla rete idrica;

presso le sedi del Comune di Scandiano - CIG 83717266D7 – che interverrà alla stipula del contratto per il tramite del proprio legale rappresentante.

Le sedi oggetto del contratto sono le seguenti:

- Casa Municipale – Corso A. Vallisneri, 6 – 1° Piano ala Est;
- Casa Spallanzani – Piazza Libertà, 6 – Piano terra;
- Biblioteca comunale - “Gaetano Salvemini” Via V. Veneto, 2/A;
- Palazzina Lodesani – Via G. Fogliani, 7;

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di mesi 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi è fatta salva l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto finalizzata a garantire la regolare alternanza con l'operatore uscente e la continuità al servizio.

L'Amministrazione stipulante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; la Ditta si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDI E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

posto in essere per l'erogazione del servizio. Il concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.

ART. 3 CORRISPETTIVI SERVIZIO DI CONCESSIONE

Il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione è quello proposto in sede di Offerta Economica e si intende comprensivo dei seguenti:

- corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature;
- rimborso forfetario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico);
- installazione e manutenzione delle macchine erogatrici di acqua fredda.

Il canone annuo è corrisposto in due soluzioni semestrali anticipate con scadenza:

- 1° anno - entro 30 gg dal verbale di collaudo e successivamente il 31 luglio.
- 2° anno e successivi 31 gennaio e 31 luglio.

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente.

ART. 4 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI DISTRIBUTORI

Il concessionario si impegna ad installare i distributori come da prospetto denominato ALLEGATO N. 10 - ELENCO SEDI per sede e tipologia. L'elenco è puramente indicativo, potendo subire nel corso del contratto incrementi/decrementi/variazioni in base alle esigenze valutate dall'Amministrazione alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte in sede di gara.

Previo accordo con l'Amministrazione è possibile installare distributori combinati in luogo di più distributori singoli. Eventuali nuove installazioni saranno concordate tra il concessionario e il responsabile dell'Ufficio Economato e Provveditorato, sulla base dei consumi e di altre variabili opportunamente valutate.

Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento della Ditta, l'Amministrazione si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie nonché di allacciamento idrico per i distributori automatici di bevande calde.

L'Amministrazione contraente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI

I distributori automatici saranno conformi all'Offerta Tecnica proposta in sede di gara e dovranno:

- essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2016, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici.

I distributori dovranno:

- rispondere al requisito minimo di classe energetica A+ oppure giustificare la mancanza di questo requisito qualora la tipologia di macchine non sia soggetta a questa classificazione;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- I distributori di tipo C (a doppia temperatura per i prodotti freschi) devono essere dotati di sistema di sicurezza frigorifero che impedisce l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere dotati di apposita targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario e relativi recapiti;
- dare particolare evidenza dei prodotti equo&solidali, per celiaci, olio di palma-free, olio di coccofree, bio, km-zero, etc.. (facoltativo).

Gli erogatori di acqua a colonna allacciati alla rete idrica devono prevedere 3 tipologie di erogazioni: ambiente, liscia refrigerata e gassata refrigerata e devono essere idonei per l'erogazione di acqua in bicchieri o in caraffe.

Le apparecchiature proposte devono rispondere almeno ai seguenti standard di erogazione:

- Lampada debatterizzante UV interna;
- Testata filtro completa di contaltri analogico;
- Cartuccia di microfiltrazione a struttura composita con membrana (microfiltrante + carbone argentizzato) con azione antibatterica. Il filtro deve trattenere possibili particelle in sospensione nell'acqua fino a 0,5 micron (1 micron=1 millesimo di mm) ed eliminare eventuali odori e sapori sgradevoli come quello del cloro disciolto– autonomia indicativa lt. 10.000;
- Sistema di antiallagamento con elettrovalvola in ingresso;
- Bombola di Co2 Alimentare E290 da 4 kg ricaricabile.

Eventuali tecnologie diverse da quelle elencate, per poter essere prese in esame dalla Commissione devono essere accompagnate da relazione tecnica idonea a valutarne i benefici rispetto allo standard indicato.



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

La ditta aggiudicataria della concessione curerà il corretto funzionamento degli erogatori per tutta la durata della concessione, ne effettuerà la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo eventuali danni derivanti da eventi non associabili al normale utilizzo delle macchine da parte del personale dipendente dell'Ente. Quest'ultimi saranno imputabili all'Amministrazione.

ULTERIORE DOTAZIONE RICHIESTA

Accessibilità conta-vendite:

Tutti i distributori devono essere dotati di apposito software che consenta l'accesso al contavendite non modificabile da parte dell'Amministrazione secondo le caratteristiche risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Amministrazione potrà accedere in ogni momento ai dati relativi ai consumi e alle operazioni di manutenzione e rifornimento.

Selezione prodotti e gestione resti

I distributori automatici di bevande calde devono consentire la regolazione dello zucchero ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino al centesimo di euro - € 0,01). Nel caso l'opzione di tutti i tagli di moneta non sia possibile, occorre spiegare e motivare un'eventuale scelta diversa. Devono erogare il resto; devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distributore.

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta economica per la consegna della chiave. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiave. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di € 3,00. La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario.

Bicchieri e palette

Tutti i distributori devono prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palette che prevedano il minor impatto ambientale documentato da schede tecniche.



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

ART. 5 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di ottima qualità e di primarie marche di rinomanza nazionale e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria.

- essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria:

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 (“Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
- Decreto Legislativo 155/97 (“Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari”);
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto legislativo 181/2003 - attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

- Regolamento (CE) 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1924/2006 “indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” aggiornato dal Regolamento 107/2008 e dal Regolamento 1169/2011;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

PANIERE MINIMO

I distributori dovranno erogare, **obbligatoriamente**, i prodotti elencati nel prospetto denominato ALLEGATO N. 4 “PANIERE PRODOTTI” e rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Bevande calde (Fascia A): caffè, caffè d’orzo, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato macchiato, cappuccino con caffè decaffeinato, cioccolata, latte. Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per erogazione di seguito indicati:

- 1) Bevande a base di caffè (chicchi macinati all’istante): gr. 7 di caffè – miscela con percentuale minima di arabica 70%;
- 2) Bevande a base di tè: gr. 14 di tè;
- 3) Cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere;
- 4) Bevande gusto cioccolata: gr. 25 di polvere di cacao.

Bevande fredde (Fascia B): acqua oligominerale in lattina, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:

- 1) Acqua naturale: Lattine capacità cl 50 (in alternativa cl 33);
- 2) Acqua frizzante: Lattine capacità cl 50 (in alternativa cl 33);
- 3) Bibite in lattina da cl 33;



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

4) Bibite in Brik da ml 200.

Snacks in monoporzioni (Snacks salati e merende dolci) (FASCIA C)

Il prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici e corrispondere a quanto indicato in sede di offerta tecnica. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Alimenti freschi in monoporzione confezionati singolarmente (Fascia D) - per le sedi di erogazione dei prodotti si veda il prospetto **ALLEGATO N. 4**

- piadine, tramezzini, pasticceria, brioches
- Panino farcito anche in aria trattata (peso minimo gr. 100)
- Tramezzino anche in aria trattata (peso minimo gr. 80)
- Snack a base di formaggio Parmigiano Reggiano e crackers
- Panino con prosciutto crudo: porzione da 120 gr
- Prodotti da ristorazione (es: cous cous, farro, orzo, multicereali con verdure, spezie, ecc.)

Prodotti sani: per le sedi di erogazione dei prodotti si veda il prospetto ALLEGATO N. 10 TABELLA ELENCO SEDI. Per i dettagli sulle caratteristiche nutrizionali si rimanda al prospetto ALLEGATO N. 5 TABELLA PRODOTTI SANI.

Prodotti del commercio equo e solidale a marchio F.L.O. (marchio Fairtrade Labelling Organization) ovvero distribuiti da organizzazioni certificate W.T.F.T.O (World Fair Trade Organization) per le sedi di erogazione dei prodotti si veda il prospetto **ALLEGATO N. 10 TABELLA ELENCO SEDI;**

Bevande calde: dovrà essere prevista almeno una referenza di prodotti a base di caffè proveniente dal commercio equo e solidale o caffè di qualità superiore.

Bevande fredde e snacks: dovrà essere erogato almeno un prodotto bevanda/ snack provenienti dal



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

commercio equo e solidale (per le sedi di erogazione dei prodotti si veda il prospetto **ALLEGATO N. 10 TABELLA ELENCO SEDI**).

Con particolare riferimento ai **prodotti freschi** al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni. Allo stesso scopo potrà proporre, per esigenze di carattere stagionale, l'erogazione di ulteriori diversi prodotti informandone preventivamente l'Amministrazione nelle persone dei referenti per il Comune. I prodotti freschi dovranno essere confezionati a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza alimentare ed avere, nei casi previsti, una shelf-life non superiore a 6-7 giorni.

Qualora in corso di fornitura alcuni prodotti fossero reputati non idonei o di qualità non gradita all'utenza, dovranno essere sostituiti senza variazioni di prezzi né condizioni con altri di tipologia simile.

I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

Scadenza:

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "*consumare preferibilmente entro il ...*" dovrà comunque non essere superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Intolleranze e allergie

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile,



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 12.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni e l'applicazione di penalità come previsto al successivo art. 12.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 6 TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

La Ditta si impegna ad eseguire le installazioni dei distributori elencati nel prospetto **ALLEGATO N. 10 – ELENCO SEDI**, entro il termine massimo di 35 (trentacinque) giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto ovvero dalla data di esecuzione anticipata del contratto se prevista, in funzione del programma di dismissione delle apparecchiature esistenti che sarà fornito per iscritto prima della data di avvio del contratto. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Al termine delle installazioni la Ditta trasmetterà elenco su formato elettronico (file excel o altra modalità di facile acquisizione) di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato.

Il concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Amministrazione contraente.



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel termine di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di conferma da parte del servizio appaltante salvo diverse disposizioni concordate tra la ditta e il servizio stesso. Nuove installazioni si intendono completate con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, opportunamente predisposte dall'Amministrazione, per un perfetto ed immediato funzionamento dell'apparecchiatura stessa nonché con adeguata formazione al personale utente.

ART. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004. La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il concessionario si impegna a:

- eseguire almeno 1 (uno) interventi settimanali di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e misti salvo diverso accordo tra l'impresa e l'Amministrazione;
- eseguire almeno 1 (uno) interventi settimanali di reso/rifornimento sui distributori di prodotti freschi;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 2 volte la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);

- eseguire interventi straordinari su richiesta di uffici e servizi comunali per manutenzione o ricarica prodotti nel termine massimo di 4 (quattro) ore lavorative dalla chiamata (ovvero il minor termine indicato in sede di offerta), nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali;
- attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica o altro sistema dalla stessa indicato in sede di Offerta tecnica ed intervenire nei termini indicati il primo giorno lavorativo utile;
- eseguire la manutenzione programmata con le frequenze definite in sede di offerta e comunque non inferiore a 1 (uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- eseguire, senza alcun onere per l'Amministrazione e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate, purché i guasti non siano dovuti a cattivo uso o a trascuratezza o a cause esterne eccezionali;
- garantire l'erogazione di prodotti minimi di cui al prospetto **ALLEGATO N. 4 – PANIERE PRODOTTI** nonché di ogni ulteriore prodotto proposto in sede di Offerta Tecnica;
- garantire l'accessibilità ai dati relativi alle consumazioni erogate a mezzo di apposito software come previsto all'art. 4 e come proposto in sede di Offerta Tecnica;
- inviare alle scadenze previste i reports relativi alle installazioni e alle erogazioni come da successivo art. 8;
- adempiere ad ogni altra prestazione dichiarata in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione. L'Amministrazione e il concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati. Eventuali disservizi saranno segnalati al referente di cui sopra da parte del servizio utente. In caso di disservizi ripetutamente segnalati l'Amministrazione applicherà le penalità ai sensi dell'art. 12.

ART. 8 REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio la ditta si impegna a trasmettere i documenti descritti.

Consumi

La Ditta si impegna a fornire all'Amministrazione appaltante, con cadenza minima semestrale (gennaio e luglio di ogni anno) o a semplice richiesta dell'amministrazione, con modalità informatica (file excel ovvero altra modalità indicata in sede di offerta tecnica), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio);
- data di installazione;
- data di ritiro (eventuale);
- erogazioni mensili effettuate per singola macchina distributrice;
- totale consumi per tipologia macchina distributrice;
- totale consumi;
- periodo rilevazione dati.

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato l'Amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 12.

Interventi



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDI E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

Con le medesime modalità e tempistica la ditta si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- tipologia e Modello della macchina;
- ubicazione (sede e piano edificio);
- data e ora della richiesta di intervento;
- motivazione chiamata;
- data e ora dell'intervento.

ART. 9 PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI – CLAUSOLA DI REVISIONE

Prezzi fissi

La ditta si impegna ad erogare i seguenti prodotti ai prezzi massimi indicati. Detti prezzi non sono oggetto di valutazione in sede di offerta economica.

- | | |
|---|--------|
| • Bevande calde a base di caffè - the | € 0,50 |
| • Bevande calde a base di caffè Equo e solidale | € 0,55 |
| • Bevande calde arricchite (es: decaffeinato, orzo, cioccolata) | € 0,55 |
| • Acqua naturale e frizzante in lattina | € 1,00 |
| • Snacks e Bevande fredde del commercio equo e solidale | € 0,70 |

Per gli altri prodotti applicherà i prezzi indicati in sede di offerta economica.

Clausola di revisione dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara e applicati ai prodotti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, su richiesta del concessionario e solo qualora, debitamente documentata, non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dall'amministrazione avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

sostenibilità del piano economico finanziario.

ART. 10 PERSONALE DELLA DITTA

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuta a comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dall'Amministrazione appaltante per la gestione del servizio. Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nonché della normativa per contrastare la diffusione del COVID-19.
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio. Il concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione appaltante effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal concessionario all'esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente Capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del concessionario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

ART. 11 DANNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà pertanto dimostrare di essere provvista di polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del contratto, a copertura della responsabilità civile per danni e rischi che possono derivare dall'esecuzione del servizio.



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

In particolare il concessionario dovrà dimostrare di essere provvista di apposita polizza assicurativa RCT per danni causati a terzi e cose (intendendosi per terzi l'Amministrazione appaltante, i propri dipendenti e qualunque altro utente che si trovi all'interno delle sedi di cui all'Allegato 10 al presente capitolato) i cui massimali non dovranno essere inferiori a € 4.000.000,00 per ogni sinistro con un limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere (compresi cibo e bevande) nonché copertura assicurativa contro i danni da incendio e allagamenti.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Qualora la polizza non sia stipulata ad hoc ma il concessionario sia già in possesso di una polizza assicurativa dovrà essere allegato apposito atto aggiuntivo con il quale si dichiara che il servizio affidato in concessione dal Comune di Scandiano rientra nel novero delle attività garantite dalla polizza, che i massimali previsti non sono inferiori ai massimali richiesti dal capitolato e che non è previsto un limite al numero dei sinistri.

ART. 12 PENALITÀ

E' a carico della Ditta ogni onere derivante dalla esecuzione del presente capitolato speciale nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione.

L'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell'art. 5
- € 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione
- € 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara
- € 100,00 per inadeguato o mancato rifornimento dei distributori
- da € 100,00 ad € 500,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori delle aree circostanti

- € 50,00 per fermo macchina/vuoto macchina per ogni ora lavorativa di ritardo dopo la 4° ora lavorativa dalla segnalazione
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni ai sensi dell'art. 3
- € 25,00 per ogni ora lavorativa di ritardo per le prime 8 ore lavorative e € 50,00 per ogni ora lavorativa successiva di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 7
- € 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 5
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nelle nuove installazioni ai sensi dell'art. 6
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti
- € 50,00 per ogni giornata di distribuzione di generi alimentari non compresi nel progetto tecnico e non autorizzati
- € 50,00 per ogni prodotto non compreso nel progetto tecnico e non autorizzato
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei reports ai sensi dell'art. 8
- € 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione

I giorni di ritardo si intendono solari e consecutivi dal verificarsi dell'evento. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, alla quale il concessionario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 gg dalla contestazione medesima. Qualora entro il termine di 10 giorni il concessionario non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato riscontro alla richiesta di pagamento, l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'importo dovuto dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 13. Il concessionario dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti la Ditta affidataria costituisce, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, una garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione di importo pari a: € 2.555,85.

L'importo della garanzia è ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 del citato decreto. La garanzia deve essere vincolata almeno per tutta la durata del contratto. La stessa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta affidataria, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta affidataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

In particolare la garanzia deve prevedere:

- il pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora;
- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod.Civ;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ.

La garanzia sarà svincolata, su richiesta, al termine del contratto, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici)



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione deve essere presentata da una compagnia assicuratrice con un indice di solvibilità con un valore di 150% nell'anno precedente la pubblicazione del bando. Se il dato non è disponibile, l'indice di solvibilità da utilizzare è l'ultimo disponibile.

ART. 14 RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., a tutto rischio del concessionario mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il concessionario:

1. non intenda sottostare alle penalità;
2. violi le disposizioni di cui agli articoli "Subconcessione" e "Cessione del contratto";
3. realizzi un reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dall'Amministrazione per l'adempimento.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà a ritenere definitivamente la cauzione prestata, nonché a procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento dell'ulteriore danno. In tutti i casi di risoluzione disciplinati dal presente articolo essa è imputata a fatto o colpa dell'appaltatore.

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016), come dichiarati in sede di gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

Concessionario per l'espletamento del servizio;

- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) ritardo nella consegna e installazione dei distributori superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- g) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- j) abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
- k) subappalto o cessione, anche parziale, del contratto non autorizzato;
- l) fallimento del Concessionario;
- m) mancata corresponsione del canone entro i termini concordati e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- n) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo del Contratto su base quinquennale;
- p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- r) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

giudizio dell'Amministrazione;

s) vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;

t) reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

u) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del Concessionario;

v) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno;
- non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di selezione e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con PEC, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti una o più sedi dell'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse).



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo dove saranno posti i distributori, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di far spostare le apparecchiature in altri luoghi, a cura e spese del Concessionario, riservandosi tuttavia la facoltà, qualora non fosse possibile il trasferimento, di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di ristorazione. In tale ultima evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto, bollo, registro, relative e conseguenti, saranno a carico del concessionario, inclusi gli oneri IVA e le spese di pubblicazione del bando..

ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE



CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Si rimanda all'Informativa in calce.

ART. 18 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia.

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679

- a) Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito "GDPR" il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l'ufficio protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.
- b) Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it oppure consultabile sul sito del Comune di Scandiano.
- c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità istituzionali relative al procedimento oggetto della presente comunicazione;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
- e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati. I Suoi dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Scandiano;
- f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al



***CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDE E ALTRI GENERI ALIMENTARI A
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG 83717266D7***

termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale/ contrattuale al riguardo;

h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti:

–di accesso ai dati personali;

–di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;

–di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

–alla portabilità dei dati, ove previsto;

–di opporsi al trattamento;

–**di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)**